



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 57 DEL 23/01/2023

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62 DEL 23 NOVEMBRE 2018, SANZIONATA DALL'ART. 113, COMMA 1, DELLA STESSA LEGGE

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 3982/2022 del 05/03/2022, numero cronologico 15/2022, del Comando Territoriale di Empoli della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese – Valdelsa (d'ora in avanti: Polizia Municipale) a carico del Sig. [OMISSIS...] , nato in [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare dell'omonima Ditta Individuale (p.i. 02269600975), con sede legale a Cantagallo (PO) in Via Bologna N. 99, indirizzo PEC: bougadr.driss@pec.cgn.it, per la violazione a quanto previsto dall'Art. 11, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018, sanzionata dall'Art. 113, comma 1, della stessa legge;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 05 marzo 2022, alle ore 09:00, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
 - il Sig. [OMISSIS...] , titolare dell'omonima ditta individuale, esercitava l'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio n. 49 del mercato settimanale del giovedì in zona stadio (settore non alimentare) in assenza del requisito morale di cui all'art. 11 della L.R. 62/2018 citata;
 - La violazione è emersa a seguito di segnalazione ai sensi dell'Art. 13 della L. 689/1981 da parte dell'Ufficio SUAP del Comune di Empoli in data 01/03/2022. Nella segnalazione viene comunicato che, tramite Ordinanza n. 98 del 01/03/2022, è stata pronunciata l'inefficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data 21/01/2022, ordinando la cessazione immediata dell'attività di commercio su aree pubbliche esercitata sul posteggio n. 49 in assenza del requisito morale da parte del titolare dell'attività;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 3982/2022 del 5.3.2022 a mezzo di Raccomandata A/G ai sensi della L. 890/1982;
- il predetto verbale è stato notificato al destinatario con le modalità sopra indicate in data 21.03.2022;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- la L.R.T. n. 62 del 23 Novembre 2018 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 11, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza; g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.”;
- l'art. 112, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”;
- l'art. 112, comma 2 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.”;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- l'art. 6, comma 1, della L.R.T. 81/2000 citata stabilisce che “Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge [689/1981], le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.”;
- l’art. 113, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che “È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio o alla cessazione dell’attività chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12.”;

Richiamati i parametri indicati nell’art. 11 relativo ai criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l’articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 5.000,00 più euro 8,00 per le spese di notificazione;

Visto l’art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 107;

ORDINA

al Sig. [OMISSIS...] , nato in [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare dell’omonima Ditta Individuale (p.i. 02269600975), con sede legale a Cantagallo (PO) in Via Bologna N. 99, indirizzo PEC: bougadr.driss@pec.cgn.it, di versare la somma di Euro 5.000,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione, per un totale di Euro 5.008,00, quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell’Art. 11, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018, sanzionata dall’Art. 113, comma 1, della stessa legge;

INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...] , nato in [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare dell’omonima Ditta Individuale (p.i. 02269600975), con sede legale a Cantagallo (PO) in Via Bologna N. 99, indirizzo PEC: bougadr.driss@pec.cgn.it, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 5.008,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 3982/2022 del 05/03/2022;

La presente Ordinanza – Ingiunzione, ai sensi dell'Art.18, comma 7, primo periodo, della citata L. n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.